



Comune di Gonnosfanadiga

Provincia del Medio Campidano

Originale

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N° 28 del 20/07/2026

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267/2000 e nei termini prescritti dalle disposizioni regolamentari .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Presenti
Floris Andrea Paolo Giuseppe	Sindaco	SI
Bardi Antonio	Consigliere	AG
Casti Monia	Consigliere	SI
Crobu Fabiana	Consigliere	SI
Lecis Valeria	Consigliere	SI
Mandis Giovanni	Consigliere	SI
Medda Giuseppe	Consigliere	SI
Melis Emanuele	Consigliere	SI
Pes Raffaele	Consigliere	SI
Pintus Silvia	Consigliere	SI
Pisanu Carlo Efisio	Consigliere	SI
Pusceddu Ivana	Consigliere	SI
Zurru Simonetta	Consigliere	SI
Lisci Andrea	Consigliere	SI
Mandas Manuela	Consigliere	SI
Sogus Andrea	Consigliere	SI
Uccheddu Silvia	Consigliere	SI

Presenti:16 Assenti:1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Urrazza Giovanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Floris Andrea Paolo Giuseppe assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, quindi nomina in qualità di scrutatori i consiglieri: 1) Crobu Fabiana , 2) Pisanu Carlo Efisio , 3) Lisci Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO CHE:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO CHE:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**),
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

VISTA la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/r/rif", con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

VISTA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 20225 ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029”, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

VISTO che l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

CONSIDERATO CHE:

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029-BIENNIO 2026/2027, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall’Unione europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

RILEVATO CHE:

- con la deliberazione 386/2023/R/rif l’Autorità ha introdotto i sistemi perequativi a carico della generalità delle utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani: UR1 a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi;
- con la deliberazione 133/2025/R/RIF l’Autorità ha introdotto un ulteriore sistema perequativo a carico delle utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani: UR3 destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale. Lo stesso verrà applicato, sulla base di quanto stabilito con D.P.C.M. n°24 del 21/01/2025 che ha previsto il riconoscimento delle agevolazioni *“agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore

per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base del 11 valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento". Inoltre, il citato decreto ha disposto, all'articolo 3, che l'agevolazione sia pari a "una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente";

VISTO il Decreto LEGGE 124/2019, convertito con modificazioni in L. 157/2019, art. 57 bis che introduce il bonus sociale per i rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico";

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, e ss.mm.ii., che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) convertito con modificazioni in L. 25 febbraio 2022, n. 15 ha determinato termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

RILEVATO che la Legge di Bilancio 2026 n. 199 del 30 dicembre 2025 proroga al 31 luglio 2026 il termine per l'approvazione del Pef 2026/2029 e delle relative tariffe;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°--- del ---- avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 – biennio 2026/2027 secondo la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF (MTR-3) e la Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025;

VISTO l'attestazione di validità presentata in data 03/07/2026 dallo SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L. nella persona del Dott. Francesco Tordera con sede legale sede in Olbia (SS) via Capotesta, 1/41 P.IVA 02510070903;

VISTO il parere favorevole all'approvazione del PEF espresso dall'organo di revisione- Verbale n. 35 del 14.07.2026 acquisito con protocollo n. 9355 del 14.07.2026;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (86%) e utenze non domestiche (14%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attribuiti alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato A) alla presente deliberazione;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2026, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 23/04/2026 avente ad oggetto *“Determinazione numero di rate e fissazione delle scadenze per il pagamento del tributo tari anno 2026”* che ha stabilito il pagamento della TARI anno 2026 in n°2 rate e fissato le seguenti scadenze

- al 31/07/2026 prima rata (sulla base delle tariffe TARI 2025)
- al 31.12.2026 SECONDA RATA (a saldo e conguaglio sulla base delle tariffe TARI 2026)

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato A);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie

relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria – Verbale n. 36 del 14.07.2026 con protocollo n. 9356 del 14.07.2026;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Aperta la discussione sentiti gli interventi dei Consiglieri, che si riportano in separato verbale di seduta, il Sindaco, constatato che non vi sono altri interventi e/o dichiarazioni di voto, propone di passare alla votazione che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: 16/17

astenuiti: 5/16 (Zurru- Lisci – Mandas- Sogus-Uccheddu) perché in sintesi i cittadini non devono essere penalizzati per la mancata predisposizione di più rate si rimanda per le motivazioni estese al verbale di seduta, ed al documento depositato agli atti della precedente delibera;

votanti: 11/11

favorevoli: 11/11

contrari: nessuno

Sull'esito della votazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **Di approvare** le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2026, come risultanti dal prospetto inserito nella presente deliberazione – Allegato A);
2. **Di pubblicare** la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione riportante il seguente esito:

presenti: 16/17

astenuti: 5/16 (Zurru- Lisci – Mandas- Sogus-Uccheddu)

votanti: 11/11

favorevoli: 11/11

contrari: nessuno

Sull'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Firmato

Il Sindaco

Dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris

Firmato

Il Segretario comunale

Dott.ssa Giovanna Urrazza